



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 290 e abb.-B

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico

N. 68 – 27 luglio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 290 e abb.-B

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico

N. 68 – 27 luglio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 8, ULTIMO PERIODO	- 4 -
CONTRIBUTI OBBLIGATORI ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NELLA FILIERA BIOLOGICA.....	- 4 -
ARTICOLO 19	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTROLLI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE BIOLOGICA	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	290 e abb.-B
Titolo:	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica (RT)	assente
Iter:	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relatore per la Commissione di merito:	Maglione
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

Gli emendamenti che hanno introdotto le predette modifiche non sono corredati di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio ha reso all'Assemblea **parere non ostativo** sul testo elaborato in sede referente (S 988-A, seduta del 18 maggio 2021): in precedenza, infatti, la Commissione Bilancio aveva reso parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (per quanto riguarda, più specificamente, gli emendamenti che hanno introdotto l'articolo 19 si veda *infra* la pertinente scheda).

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Soppressione dell'ARTICOLO 14, comma 8, ultimo periodo

Contributi obbligatori organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica

La norma, soppressa dal Senato in seconda lettura, prevedeva che i contributi obbligatori che possono essere istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

La relazione tecnica di passaggio del 17 ottobre 2019 (riferita al testo approvato dalla Camera in prima lettura, che recava la disposizione di cui trattasi) menzionava l'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica, ricostruiva brevemente il quadro normativo e fattuale delle organizzazioni interprofessionali e – su tali basi - evidenziava come non fosse possibile allo stato effettuare alcuna stima credibile dell'ammontare degli eventuali contributi.

La Nota di trasmissione della stessa RT, trasmessa dalla RGS, infine, verificava positivamente l'intera relazione tecnica eccetto per la parte riferita all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, in quanto, "come risulta nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Ministero per le politiche agricole ... e confermato per le vie brevi dal Dipartimento delle Finanze, da tale disposizione scaturiscono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura."

Nella seduta del 15 gennaio 2020, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso, sul testo approvato dalla Camera (S 988) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

La condizione così posta risulta dunque recepita nel testo ora in esame, come ricostruito.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 19

Delega al Governo in materia di controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi volti a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

Si tratta in particolare dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Con i medesimi decreti legislativi sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la **Commissione Bilancio** (seduta dell'11 febbraio 2020) ha espresso – sugli emendamenti che hanno introdotto l'articolo in esame – **parere non ostativo condizionato**, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Le predette condizioni sono state recepite nel testo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della previsione di una clausola di invarianza e dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in base al quale qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.